



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE**  
“ Arturo Bianchini “ - Terracina (LT) 04019-Via Marandola s.n.c.  
**INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE E INDIRIZZO PROGRAMMATORI - MERCURIO**  
**LICEO TECNICO ECONOMICO-LICEO TECNICO TURISTICO - SIRIO**  
C.M. LTTD04000L - C.F. 80004840593 Tel. 0773/724011-Fax 0773/723304  
Sito Web: [www.itcbianchini.it](http://www.itcbianchini.it) – E-Mail: [LTTD04000L@istruzione.it](mailto:LTTD04000L@istruzione.it)

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **CAPO I – Diritti degli studenti**

##### **ART. 1**

(la scuola)

L'ITC “Arturo Bianchini” è una scuola democratica e pluralista. Promuove una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni e capacità dello studente e ne agevoli l’inserimento sociale nella piena considerazione delle sue aspirazioni.

##### **ART. 2**

(diritto all’identità)

Lo studente ha diritto al rispetto della sua identità personale.

E’ compito della scuola tutelare la personalità dello studente rispettandone l’identità sessuale, la razza, la provenienza socio-culturale, la religione, il patrimonio ideale.

La scuola ripudia ogni forma di discriminazione e favorisce la piena integrazione degli studenti che soffrano situazioni di svantaggio personale e sociale.

La scuola adotta le misure necessarie per consentire agli alunni diversamente abili la partecipazione a tutte le attività didattiche privilegiando le loro potenzialità.

##### **ART. 3**

(diritto di manifestazione del pensiero)

Lo studente può liberamente manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, nel rispetto della dignità e delle idee dei compagni e del personale scolastico.

La scuola agevola la diffusione delle idee e delle opinioni indicando i mezzi e le modalità di manifestazione che garantiscano l’espressione del pensiero di tutti gli studenti e ne determinino i limiti nell’interesse collettivo.

##### **ART. 4**

(riservatezza e informazione)

Nel rispetto della legge sulla privacy è vietata la divulgazione di informazioni relative allo studente, alla sua famiglia e agli ambiti in cui si svolgono le sue personali vicende con ogni mezzo sia all’interno che all’esterno della scuola.

Lo studente può in ogni tempo e senza vincoli di formalità chiedere notizie sull’organizzazione della scuola e sulle decisioni che incidono sulla sua formazione culturale e professionale; può accedere ai documenti scolastici che lo riguardano secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di trasparenza.

## **ART. 5**

(diritto di partecipazione all'attività didattica)

Lo studente ha diritto di libera espressione delle sue opinioni su tutti gli aspetti dell'attività didattica nel rispetto della persona dell'insegnante e delle esigenze organizzative e operative della sua classe e della scuola.

Esprime pareri sulle programmazioni didattiche e suggerisce, assieme alla classe, modifiche e integrazioni culturalmente fondate; valuta liberamente forme, contenuti e prezzi dei libri di testo e la validità operativa del materiale didattico.

E' compito dei docenti favorire il dialogo nelle forme che consentano allo studente la libera espressione delle sue idee e la valorizzazione della sua fantasia.

## **ART. 6**

(verifiche)

Gli studente hanno diritto di essere informati preventivamente su tempi, modalità di svolgimento, contenuto generale e criteri di valutazione delle attività di verifica sia individuali che collettive; possono chiedere ai docenti di essere sottoposti a simulazioni di prove d'esame.

E' diritto dello studente essere sottoposto a nuova verifica in tempi brevi per rimediare alle situazioni di profitto negativo compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica.

E' cura dei docenti evitare che più prove di verifica scritta e orale si concentrino nella stessa giornata.

Lo studente deve essere informato degli esiti delle prove di verifica con criteri di trasparenza e tempestività.

## **ART. 7**

(proposte degli studenti)

Le classi, i gruppi di classi, il comitato studentesco e l'assemblea degli studenti possono, tramite gli organi di rappresentanza scolastica, formulare proposte in materia di organizzazione dell'istituto, offerte formative aggiuntive e integrative, recupero, salubrità e sicurezza degli ambienti, rinnovo e potenziamento della strumentazione didattica e tecnologica, sostegno e promozione della salute fisica e psicologica.

Gli organi della scuola valutano le proposte e ne deliberano l'attuazione secondo le rispettive competenze.

## **ART. 8**

(diritto di associazione)

Gli studenti possono costituire associazioni i cui scopi siano in armonia con quelli della scuola. I fondi associativi sono gestiti dagli studenti a norma del codice civile.

Il Dirigente Scolastico, sentiti gli OO:CC: della scuola, concede l'uso dei locali per lo svolgimento delle attività associative compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto.

Il Dirigente scolastico può negare o revocare la concessione ad usare i locali e a utilizzare il nome della scuola se le associazioni non rispondono ai requisiti del 1° comma. Le associazioni sono tenute a presentare una relazione periodica sulle attività svolte secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio di Istituto.

## **ART. 9**

(diritto di assemblea)

Gli studenti esercitano il diritto di assemblea in conformità alle norme vigenti e al regolamento di assemblea.

Il regolamento di assemblea viene redatto dal comitato studentesco, deliberato dall'assemblea e approvato dal Consiglio di Istituto.

L'assemblea è gestita dal comitato studentesco che ne cura il regolare svolgimento anche con forma autonoma di vigilanza.

#### **ART. 10**

(elezione del presidente dell'assemblea)

Il presidente dell'assemblea viene eletto, con le modalità previste dal regolamento dell'assemblea, all'inizio della prima assemblea annuale d'istituto.

Il presidente dell'assemblea fa parte di diritto del comitato studentesco, lo presiede e ne firma gli atti.

#### **ART. 11**

(comitato studentesco)

Il comitato studentesco è composto dal presidente dell'assemblea, che lo presiede, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e dal 10% dei rappresentanti di classe eletti dai rappresentanti stessi.

#### **ART. 12**

(competenze del comitato studentesco)

Il comitato studentesco vigila sul corretto svolgimento dell'assemblea di istituto e risponde della regolarità dei lavori.

Il comitato rappresenta la componente studentesca in tutte le iniziative culturali, sociali e sportive della scuola garantendone la corretta partecipazione.

Il comitato altresì ha funzioni propositive nell'elaborazione di iniziative e progetti della scuola.

Il comitato esprime i due rappresentanti degli studenti dell'organo di garanzia dell'art. 32.

### **CAPO II – Doveri degli studenti.**

#### **ART. 13**

(doveri degli studenti)

Gli studenti sono tenuti ad adempiere i doveri individuali e collettivi correlati con la vita scolastica e finalizzati all'inserimento sociale secondo principi di correttezza e dignità nelle relazioni interpersonali.

Si osservano a riguardo le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n° 249 del 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

#### **ART. 14**

(obbligo di frequenza)

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

#### **ART. 15**

(dovere di rispetto)

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che richiedono per se stessi.

#### **ART. 16**

(ingresso a scuola)

Gli alunni sono tenuti al rispetto dell'orario di entrata. Entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; i docenti accolgono gli studenti in aula.

In apposito foglio mensile vengono annotate le assenze e i ritardi degli studenti.

Lo studente in ritardo viene ammesso in classe dal Dirigente o da un suo delegato alla seconda ora, salvo in particolari periodi dell'anno scolastico, determinati dal Dirigente scolastico, dove l'ammissione in ritardo sarà consentita solo per giustificati motivi comprovati direttamente dai genitori. Non è ammesso in classe lo studente che giunge all'istituto dopo l'inizio della seconda ora salvo non sia richiesto personalmente da un genitore.

E' compito dei docenti segnalare al Dirigente scolastico gli studenti frequentemente in ritardo; il Dirigente adotta i provvedimenti opportuni, compresi la convocazione dei genitori e l'annotazione sul registro di classe.

#### **ART.17**

(uscita dalla scuola)

Al termine delle lezioni, l'uscita degli studenti avviene con la vigilanza del personale docente di turno.

Qualora gli studenti debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni Il Dirigente o il docente delegato avviseranno tempestivamente le famiglie acquisendo la relativa autorizzazione scritta.

Gli studenti maggiorenni sono altresì autorizzati a fruire di tre permessi di uscita anticipata per ogni quadrimestre.

Nei casi nominativamente indicati, di uscita autorizzata per tutto l'anno scolastico, la presidenza specifica l'orario di uscita dall'aula.

#### **ART. 18**

(comportamento degli alunni)

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, progetti, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; si fa obbligo agli studenti, durante tali attività, di tenere un comportamento particolarmente diligente e corretto.

Il Dirigente decide i limiti alla libertà di movimento degli studenti che si rendono temporaneamente necessari per motivi di ordine e sicurezza.

L'uscita degli studenti dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni è consentita in via eccezionale e a non più di un alunno per volta.

Lo studente autorizzato all'uscita dall'aula non può, salvo espressa autorizzazione, accedere ad altre classi o comunque interrompere l'attività che vi si svolge.

Lo studente non può in ogni caso recarsi in luogo diverso da quello per cui è stato autorizzato ad uscire. Durante i cambi orari è assolutamente vietata l'uscita dall'aula.

I flussi degli studenti verso la palestra o i laboratori avvengono sotto la sorveglianza del docente; è fatto obbligo agli studenti di osservare ordine e silenzio.

Per le attività culturali e sportive che si svolgono al di fuori dell'area dell'istituto gli studenti devono premunirsi di autorizzazioni dei genitori per muoversi autonomamente con mezzi propri.

Gli studenti sprovvisti di autorizzazione saranno riuniti e affidati a docenti per lo svolgimento di regolare lezione o, laddove possibile, accompagnati dall'insegnante.

E' fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni.

E' assolutamente vietato tenere accesi cellulari, walkman, e altri apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di lezione; le apparecchiature che messe in funzione arrecheranno disturbo allo svolgimento delle lezioni verranno requisite dai docenti e depositate temporaneamente nell'ufficio di presidenza per essere riconsegnate ai legittimi proprietari a fine lezione, e, in caso di reiterata requisizione, verranno consegnate ai genitori con annotazione sul registro di classe ed eventuale sanzione.

Le apparecchiature sequestrate a studenti minorenni verranno comunque riconsegnate solo ai genitori.

#### **ART. 19**

(intervallo)

E' fatto obbligo agli studenti di osservare un comportamento particolarmente corretto e prudente durante l'intervallo.

Il Dirigente autorizza e regola l'uscita negli spazi esterni della scuola; revoca l'autorizzazione se gli studenti ritardano il flusso di rientro, ostruiscono le scale di sicurezza, sporcano le aree esterne, comunicano con estranei, procurano danni o comunque tengono comportamenti censurabili; la revoca può essere disposta anche per singoli studenti.

Durante l'intervallo è consentito l'uso dei cellulari negli spazi esterni dell'edificio scolastico. Gli insegnanti e il personale non docente riferiscono alla presidenza su fatti e comportamenti individuali e collettivi che turbino il regolare svolgimento dell'intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la sicurezza e la serenità degli studenti. Particolari compiti di sorveglianza possono essere affidati al comitato studentesco.

#### **ART. 20**

(disciplina delle assenze)

Lo studente di età inferiore ai 18 anni, che si assenta dalle lezioni, deve giustificare l'assenza secondo le seguenti modalità:

1. fino a cinque giorni di assenza mediante il libretto delle giustificazioni distribuito dalla scuola, firmato dal genitore (o da chi ne fa le veci) che abbia depositato la sua firma in presidenza all'inizio dell'anno scolastico;
2. oltre i cinque giorni, comprensivi di eventuale festività, unitamente alla motivazione scritta sul libretto, è necessario produrre il certificato medico attestante che lo studente può riprendere la frequenza a scuola. Se l'assenza è dovuta per motivi diversi dalla malattia e pertanto non esiste alcun pericolo di contagio, il genitore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il giovane non è stato ammalato;
3. la decima assenza deve essere giustificata in presidenza.

Lo studente una volta acquisita la maggiore età, viene autorizzato dal genitore o da chi ne fa le veci, tramite firma congiunta, a giustificare personalmente le assenze e i ritardi, fermo restando che in caso di reiterati e ingiustificati ritardi verranno comunque convocati i genitori.

Le assenze sono giustificate in classe all'inizio delle lezioni dal professore della prima ora.

Lo studente che non giustifica entro il secondo giorno del rientro è tenuto a giustificare l'assenza al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.

Il docente della prima ora non ammette in classe lo studente che non produca il certificato medico relativo all'assenza per malattia superiore ai cinque giorni o dichiarazione sostitutiva.

#### **ART. 21**

(assenze per astensioni collettive dalle lezioni)

Le assenze per astensione collettiva dalle lezioni devono essere comunque giustificate con il libretto individuale.

#### **ART. 22**

(valutazione delle giustificazioni)

Il Dirigente scolastico valuta l'attendibilità delle giustificazioni e segnala alle famiglie le assenze non validamente motivate; adotta altresì ogni altro provvedimento opportuno.

#### **ART. 23**

(circolazione all'interno dell'istituto)

Nel rispetto dei limiti dell'art. 18, gli studenti possono circolare nei locali dell'istituto qualora richiesto dall'attività didattica.

In ogni caso possono accedere alla sala docenti solo se accompagnati da un insegnante o dal personale non docente.

#### **ART. 24**

(disposizioni di sicurezza)

Gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza anche di carattere transitorio.

E' compito della scuola curare la diffusione delle disposizioni in merito accertandone l'effettiva conoscenza da parte degli studenti anche attraverso esercitazioni e simulazioni.

## **ART. 25**

(danni al patrimonio scolastico)

Gli studenti sono tenuti al rispetto degli ambienti e dotazioni della scuola.

Rispondono, a norma dell'art. 2043 codice civile, dei danni arrecati e soggiacciono alle sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

## **CAPO III – Sanzioni disciplinari**

### **ART. 26**

(provvedimenti disciplinari)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e non influiscono sulla valutazione del profitto.

### **ART. 27**

(infrazioni disciplinari lievi)

Costituiscono infrazioni disciplinari lievi:

1. il disturbo all'attività didattica;
2. l'inadempimento reiterato degli obblighi correlati allo svolgimento dell'attività scolastica;
3. i danni non gravi ai registri di classe o altri documenti scolastici;
4. l'uso di espressioni o l'assunzione di atteggiamenti sconvenienti nei confronti dei compagni e/o nei confronti dei docenti del personale della scuola e del Dirigente;
5. l'uscita ingiustificata dall'aula nel cambio dell'ora;
6. il ritardo reiterato nelle giustificazioni di assenze o ritardi;
7. i comportamenti disordinati nelle fasi ricreative e/o di deflusso;
8. l'interruzione ingiustificata dell'attività di altre classi.
9. l'uso non autorizzato di telefonini e apparecchiature elettroniche di diffusione;

Si procede in questi casi a norma dell'art. 30 comma 1.

### **ART. 28**

(atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravi)

Costituiscono infrazioni disciplinari gravi:

1. il disturbo dell'attività didattica con impiego di mezzi e atteggiamenti scorretti;
2. i danni al registro personale degli insegnanti e i danni non lievi al registro di classe o altri documenti scolastici;
3. l'uso di espressioni e l'assunzione di atteggiamenti contrari al senso di rispetto all'igiene e alla salute, alla decenza e al comune senso morale;
4. l'allontanamento ingiustificato dall'aula per lungo tempo;
5. il comportamento pericoloso nelle fasi ricreative e di deflusso;
6. l'interruzione reiterata e ingiustificata dell'attività didattica di altre classi;
7. i danni colposi a locali, attrezzature e dotazioni della scuola;
8. il danno doloso non grave a locali o attrezzature;
9. l'inosservanza delle disposizioni di sicurezza;
10. la recidiva nei comportamenti indicati nell'articolo precedente.

Lo studente viene allontanato dalle lezioni fino a 5 (cinque) giorni su delibera del Consiglio di Classe nella componente docenti e conseguente Decreto del Dirigente scolastico.

### **ART. 29**

(atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravissime)

Sono comportamenti da sanzioni disciplinari gravissime:

1. l'impedimento sovversivo dell'attività dell'istituto;
2. gli atti gravemente lesivi della morale sessuale e della salute;

3. gli atti offensivi della religione;
4. l'impedimento dell'attuazione di norme di sicurezza in fasi di emergenza o pericolo;
5. il danno doloso grave a locali, attrezzature e dotazioni;
6. le percosse o il comportamento minaccioso o estorsivo nei confronti degli altri studenti, tenuto singolarmente o in gruppo;
7. il comportamento minaccioso o aggressivo nei confronti dei docenti, del personale o del Dirigente scolastico;
8. la falsificazione di firme e la contraffazione di atti e documenti;
9. l'uso improprio di apparecchiature elettroniche per le riprese filmate non autorizzate;
10. la recidiva nei comportamenti indicati nell'articolo 28.

Lo studente viene allontanato dalle lezioni fino a 15 (quindici) giorni su delibera del Consiglio di Classe nella componente docenti e conseguente Decreto del Dirigente scolastico.

Qualora si sia in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, lo studente potrà essere allontanato dalle lezioni per più di 15 giorni commisurando la gravità della situazione verificata e prevedendo l'eventuale non ammissione allo scrutinio finale e agli esami di stato.

### **ART. 30**

(organi competenti per irrogazione sanzioni disciplinari)

Per le sanzioni disciplinari di cui all'art. 27 l'organo competente è il docente. La sanzione consiste nell'annotazione sul registro di classe degli addebiti contestati all'alunno da parte del docente controfirmata dal dirigente. La reiterazione delle contestazioni comporta il trasferimento della competenza al consiglio di classe.

Per le sanzioni dell'art. 28 l'organo competente è il consiglio di classe.

Il docente annoterà sul registro gli addebiti contestati all'alunno trasmettendo la nota al Dirigente per l'avvio degli atti conseguenti.

Qualora i fatti commessi costituiscano reato, si rinvia alle norme penali e di procedura penale vigenti.

Se il reato è perseguibile d'ufficio o l'Autorità Giudiziaria ha avviato il procedimento penale, il Consiglio di Classe delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o di incompatibilità ambientale.

Valuta altresì l'adottabilità di misure che agevolino il reinserimento dello studente nella comunità scolastica con l'assistenza sociale e, ove possibile, con la famiglia.

### **ART. 30 bis**

(provvedimenti urgenti)

Nei casi in cui il comportamento dello studente è particolarmente censurabile il Dirigente scolastico adotta provvedimenti immediatamente esecutivi fino all'allontanamento dalle lezioni per 5 (cinque) giorni.

### **ART. 31**

(procedimento disciplinare)

E' riconosciuto allo studente sottoposto a procedimento disciplinare il diritto di difesa a pena la nullità della sanzione.

Nei casi previsti dagli artt. 28 e 29 il Consiglio di Classe decide dopo aver sentito lo studente interessato; lo studente ha diritto ad una circostanziata contestazione dei fatti e nei tempi che gli consentano l'organizzazione della difesa; ha altresì diritto ad essere informato di tutte le garanzie di cui può avvalersi durante e dopo il procedimento disciplinare.

Lo studente può farsi assistere da uno o più compagni, da docenti o da non docenti.

Se i fatti contestati costituiscono reato, lo studente può farsi assistere da un legale; può chiedere l'intervento degli assistenti sociali.

In ogni caso lo studente deve essere agevolato nell'esprimere valutazioni e opinioni sui fatti che gli vengono contestati; può, a tal fine, produrre prove documentali e testimoniali.

Il Consiglio può rinviare la decisione di non più di 5 giorni se reputa opportuno riascoltare lo studente.

### **ART.32**

(organo di garanzia)

E' istituito l'organo di garanzia degli studenti a norma dell'art. 5 dello Statuto Ministeriale. L'organo, di durata annuale, è composto da due studenti del comitato studentesco, due insegnanti designati dal Collegio dei docenti, un rappresentante del personale non docente e un garante designato dal Dirigente con funzioni di coordinatore; vengono inoltre designati uno studente e un docente con funzioni vicarie in caso di incompatibilità. L'organo decide sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari a carico degli studenti a norma dell'art.36 del regolamento. Decide altresì sulle controversie relative all'applicazione dello Statuto ministeriale e del regolamento di Istituto, esprimendo pareri da riportare per iscritto su apposito registro.

### **ART. 33**

(commutazione)

Lo studente che ammetta le proprie responsabilità sin dall'inizio del procedimento disciplinare, può chiedere nei casi dell'artt. 28 e 29, la commutazione delle sanzioni ivi previste in attività in favore della comunità scolastica. La commutazione è esclusa in caso di recidiva. Le attività del I° comma possono essere proposte dallo studente stesso o dal Consiglio di classe; esse non possono essere contrarie a rispetto della personalità e della dignità dello studente e devono essere in armonia con le esigenze e le finalità della Scuola. Il Consiglio comunica entro 3 giorni l'accoglimento della richiesta di commutazione. Lo studente è personalmente responsabile dello svolgimento delle attività ex I comma; rende conto dei risultati e può essere sottoposto a nuovo procedimento disciplinare se tiene i comportamenti puniti nei precedenti articoli.

### **ART. 34**

(riparazioni)

In ogni momento del procedimento disciplinare lo studente può chiedere di riparare il danno commesso o la riduzione in pristino dove possibile. Il Consiglio valuta l'opportunità di ridurre o non infliggere la sanzione dopo aver concesso la riparazione. Il Consiglio può decidere comunque la riparazione del danno con sconto di sanzione anche se non richiesta.

### **ART. 35**

(attenuanti generiche)

Nelle ipotesi degli artt. 28 e 29 il Consiglio di classe considera la personalità dello studente e la sua condotta complessiva per riconoscergli le attenuanti generiche. Il riconoscimento delle attenuanti generiche implica l'applicazione delle sanzioni dell'art.27 nei casi dell'art. 28, e l'applicazione delle sanzioni dell'art. 28 nei casi dell'art. 29. E' escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche nei casi previsti dai n. 1-3-4-7-9 dell'art.29 e comunque quando il fatto costituisce reato perseguibile d'ufficio. E' in ogni caso consentita la commutazione se richiesta.

**ART. 36**  
(nuova istruzione)

L'organo di garanzia può chiedere al Dirigente o al Consiglio di classe di procedere a nuova istruzione su fatti disciplinari già decisi ai sensi degli artt. precedenti.

L'organo formula la richiesta d'ufficio o su domanda dell'interessato o dei genitori.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e presentata entro 20 giorni dalla comunicazione della sanzione allo studente.

E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di garanzie dello studente.

**ART. 37**  
(approvazione e diffusione delle norme)

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13 aprile 2007.

La Scuola cura la diffusione delle norme del presente regolamento.

Copia del regolamento è affissa all'albo della sede centrale e staccata dell'Istituto e pubblicata nel sito internet.

Terracina 13 aprile 2007

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Lattaò